

**COMUNE DI ROVIGO**  
**INFORMATIVA SULLE NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI**  
**ottobre 2019-aprile 2020**

L'esercizio degli impianti termici è soggetto alle disposizioni del DPR 412/1993 e del DPR 74/2013.

Nel Comune di Rovigo il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento è **dal 15 ottobre al 15 aprile con una durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici di 14 ore, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 05.00 alle ore 23.00.**

**DEROGA al periodo di accensione e durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici (DPR 74/2013 art. 4 comma 3)**

Al di fuori del periodo di attivazione, (**prima del 15 ottobre e dopo il 15 aprile**), gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita dalla normativa vigente; **quindi per il Comune di Rovigo è di 7 ore**. In questo caso, l'Assemblea di Condominio, può decidere l'orario di accensione della propria centrale termica nei limiti consentiti e con una temperatura ambiente interna ai locali consentita dall'art. 3 del DPR 74/2013.

**CASI DI ESCLUSIONE (art. 4, comma 5, DPR 74/2013)**

Le disposizioni ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale non si applicano nei seguenti casi:

1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**DEROGHE alla DURATA GIORNALIERA di ATTIVAZIONE (art. 4, comma 6, DPR 74/2013)**

Le disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito

primario al valore

necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

### **OBBLIGO presso gli impianti termici condominiali l'ESPOSIZIONE di una TABELLA informativa (art. 4, comma 7, DPR 74/2014)**

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

1. l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
2. le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
3. il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione (CIRCE).

La suddetta tabella deve essere esposta al di fuori del locale adibito alla centrale termica e in un luogo di facile visibilità e consulto.

**Per le temperature negli ambienti interni agli edifici occorre far riferimento, oltre alla citata normativa, alle prescrizioni stabilite con [Ordinanza Sindacale n. 12 del 27/09/2019](#).**

**In merito ai limiti di esercizio degli impianti termici le Amministrazioni comunali hanno facoltà di deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 74/2013.**

I Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati (DPR 74/2013 - art. 5).